



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CINGHIALE



Presidente: Matteo Ricci

Coordinatore: Maurizio Bartoli
Coordinamento tecnico-scientifico: Leonardo Gubellini
Collaboratore tecnico-scientifico: Sandro Di Massimo

TITOLO I – FINALITA' E ASPETTI GENERALI

Art. 1 - Obiettivi

1. Il presente Regolamento è finalizzato a definire nel Territorio della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo (denominata in seguito Riserva) le modalità gestionali del Cinghiale e delle relative implicazioni della specie con le attività umane.
2. Le indicazioni gestionali vengono definite con l'obiettivo di mantenere la popolazione di Cinghiale in un equilibrato rapporto con l'ambiente naturale e in funzione di contenere gli impatti che la specie determina alle attività antropiche.
3. Il Regolamento è redatto nel rispetto della normativa vigente, individuata nello specifico nella L. 394/91, ed in particolare art 17 ed art. 11 commi 3 e 4, e nel D.M. 6 febbraio 2001, tenendo in considerazione le indicazioni tecnico-scientifiche riferite alla gestione del Cinghiale con particolare riferimento alle Linee guida per la gestione del Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree protette (2^a edizione. Quad. Cons. Natura, 34, Min. Ambiente – ISPRA)

Art. 2 – Oggetto della Regolamentazione

1. Il Regolamento prende in considerazione i seguenti aspetti riferiti al Cinghiale:
 - a. Le azioni di prevenzione dei danni alle produzioni agricole ed alle attività antropiche e le relative modalità di erogazione di contributi;
 - b. Le attività e produzioni soggette al risarcimento o indennizzo dei danni a carico della Riserva e le procedure di istruttoria delle richieste;
 - c. Le modalità di gestione faunistica.

TITOLO II – PREVENZIONE DEI DANNI

Art. 3 – Prevenzione dei danni alle produzioni agro-forestali

1. La prevenzione dei danni alle produzioni agro-forestali è prevista attraverso interventi diretti ed interventi indiretti. Gli interventi diretti di prevenzione sono quelli che prevedono la recinzione, meccanica o con linee elettrificate, del fondo da tutelare. Agli interventi indiretti di prevenzione sono ascritti i foraggiamenti artificiali e le colture a perdere.
2. La Riserva annualmente stabilisce le risorse dedicate ad un fondo destinato ad erogare contributi o per fornire materiali per la realizzazione degli interventi di prevenzione, indicando gli importi destinati agli interventi indiretti e a quelli diretti.
3. Le recinzioni elettrificate vengono direttamente fornite dalla Riserva ai richiedenti in comodato d'uso gratuito. Per le recinzioni meccaniche la Riserva contribuisce all'acquisto dei materiali per la realizzazione dell'impianto con importo massimo pari a € 12,00 al metro lineare e comunque con un contributo totale non superiore a € 10.000,00. Per le colture a perdere la Riserva riconosce un contributo massimo di € 850,00 per ettaro, diversificato per le tipologie colturali. Per i foraggiamenti artificiali la Riserva provvede a fornire le strutture atte al foraggiamento, quando necessarie, e l'alimento utilizzato.

4. I contributi o i materiali sono concessi a seguito di bando annuale promosso dalla Riserva e, qualora le richieste non esuberino la disponibilità finanziaria del fondo, a seguito di richieste che verranno accolte sino alla concorrenza della disponibilità economica del fondo stesso.
5. Possono beneficiare dei contributi o dei materiali per le opere di prevenzione i proprietari e i conduttori di fondi agricoli ricadenti nel territorio della Riserva.
6. Il bando deve prevedere per la realizzazione di opere di prevenzione diretta che:
 - a. le recinzioni elettrificate vengano realizzate per salvaguardare le colture orticole, le colture cerealicole, le colture ad alta redditività economica, i vigneti specializzati;
 - b. le recinzioni meccaniche vengano realizzare solo per la tutela di impianti arborei micorrizzati per la produzione del tartufo (tartufaie).
7. Il bando deve prevedere per la concessione di contributi finalizzati alle colture a perdere che:
 - a. non possono essere realizzate in aree limitrofe a coltivazioni produttive in atto;
 - b. possono essere realizzate a distanza superiore a m. 300 dai confini della Riserva;
 - c. vengano realizzate di preferenza all'interno o ai margini delle aree boscate o arbustate e nelle aree individuate dal Piano annuale di gestione, di cui al successivo art. 7, utilizzando produzioni particolarmente appetite dal Cinghiale;
 - d. permangano durante il periodo estivo almeno sino al periodo delle semine autunnali;
 - e. possano interessare superfici massime di ha. 2,0.
8. I foraggiamenti artificiali vengono realizzati dalla Riserva sulla base di quanto previsto dal Piano annuale di gestione, di cui al successivo art. 7. La Riserva può incaricare personale atto ad assicurare la cura delle operazioni di foraggiamento artificiale, individuato tra gli Operatori di gestione del Cinghiale dalla stessa abilitati di cui al successivo art. 9, riconoscendo un importo massimo di € 30,00 lordi per giornata di effettivo impegno a titolo di rimborso spese.
9. La stima del valore economico delle produzioni che si intendono salvaguardare nei fondi con gli interventi di prevenzione diretta, deve essere funzionale a determinare la graduatoria di merito per la concessione dei contributi o dei materiali sulla base del maggiore valore della produzione stimata.
10. Per poter beneficiare della fornitura di recinzioni elettrificate i richiedenti devono garantire l'impiego delle strutture per un periodo non inferiore ai 3 anni, salvo la dismissione dei fondi coltivati, e la rinuncia alla richiesta di risarcimento danni nei fondi salvaguardati per ugual periodo.
11. Per poter beneficiare dei contributi per la realizzazione delle recinzioni meccaniche i richiedenti, oltre ad avere regolare autorizzazione per la realizzazione della recinzione, devono garantire il mantenimento della recinzione per un periodo non inferiore a 20 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore quali ad esempio l'incendio del bosco, e la rinuncia di richiesta di risarcimento danni nell'area recintata.
12. La Riserva entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del bando approva la graduatoria per la concessione dei contributi o dei materiali. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria la Riserva fornisce i materiali per la realizzazione delle recinzioni elettrificate. Entro 30 giorni dalla data di fornitura dei materiali il beneficiario deve provvedere alla installazione degli stessi. Personale della Riserva provvede quindi alla verifica del funzionamento dell'impianto elettrificato. Entro 180 giorni dalla concessione del contributo per la realizzazione della recinzione meccanica, il beneficiario deve provvedere alla realizzazione della stessa. La Riserva eroga il contributo nei 30 giorni successivi alla

presentazione della rendicontazione dei costi di acquisto dei materiali, sulla base delle fatture quietanziate, secondo le modalità definite dall'apposito bando indicato al precedente comma 4. Decorso i termini indicati, salvo proroghe che la Riserva può concedere sulla base di specifiche motivazioni, il richiedente perde i benefici accordati.

13. La Riserva, su richiesta, può provvedere alla sostituzione di materiali delle recinzioni elettrificate nel caso di cattivo funzionamento delle stesse per cause non imputabili ad incuria verificate dal personale della Riserva. Entro il termine di 30 giorni dal termine del periodo di concessione dei materiali, il beneficiario può richiedere il rinnovo della concessione di uso del materiale per un periodo minimo di un anno.

Art. 4 – Prevenzione del rischio di incidenti stradali

1. Considerato che nel territorio della Riserva non sono presenti strade ad elevato transito veicolare, fatta eccezione per la via Flaminia, il rischio di incidenti risulta significativo nelle strade asfaltate che delimitano il territorio della Riserva stessa. Per questo motivo le azioni principali di prevenzione vengono individuate in concomitanza di tali ambiti.
2. Con cadenza massima trimestrale la Riserva provvede ad effettuare sopralluoghi lungo i confini del proprio territorio i cui limiti coincidono con strade asfaltate e lungo la via Flaminia al fine di rilevare i trottoi utilizzati dai cinghiali per attraversare le strade. Le informazioni dei rilievi devono essere raccolte e trasferiti in apposito Sistema Informativo Territoriale (GIS) per la gestione del Cinghiale. A seguito di valutazione del rischio potenziale di incidenti stradali la Riserva provvede ad eseguire interventi di prevenzione individuabili: nel posizionamento di repellenti olfattivi per evitare il passaggio di animali; alla messa in opera di recinzioni elettriche o meccaniche. Qualora venga valutata l'impossibilità di limitare gli spostamenti degli animali, per effetto di passaggi alternativi o comunque per evitare la creazione di barriere che limitano la biopermeabilità, la Riserva in accordo con le competenti strutture della Provincia di Pesaro e Urbino provvede, attraverso la disponibilità di contributi economici, alla messa in posa di catarifrangenti dissuasori per il passaggio della fauna.
3. La Riserva provvede comunque a monitorare, attraverso la puntuale raccolta delle informazioni archiviate in apposito GIS, i casi di incidenti stradali con il Cinghiale. Nei tratti ove vengono rilevati reiterati incidenti provvede a contribuire alla realizzazione degli interventi indicati al comma precedente.

TITOLO III – RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 5 – Oggetto e beneficiari del risarcimento

1. La Riserva risarcisce i danni prodotti dal Cinghiale alle produzioni agro-forestali nei fondi ricadenti nel territorio compreso nella Riserva stessa.
2. Possono beneficiare del risarcimento coloro che sono proprietari o conduttori di fondi agricoli, denominati in seguito PoCA.
3. I PoCA devono dichiarare entro il 30 settembre le tipologie che vengono coltivate ogni anno, al fine che la Riserva possa monitorare la produzione ed i possibili rischi di danno e perché possa concertare con l'interessato eventuali misure preventive.

4. La dichiarazione di produzione agricola, resa su apposito modulo fornito dalla Riserva, è obbligatoria, e quindi pregiudiziale, per poter ottenere eventuali risarcimenti danni prodotti dal Cinghiale.

Art. 6 – Presentazione delle richieste e modalità istruttorie

1. I PoCA che subiscono danni causati da Cinghiale alle produzioni agro-forestali producono richiesta alla Riserva al momento che l'evento dannoso viene rilevato.
2. La richiesta di risarcimento danno deve essere trasmessa utilizzando apposito modulo in carta semplice fornito dalla Riserva in cui sono riportati i dati del richiedente, le informazioni riferite al fondo e alle colture danneggiate, la data prevista di raccolto. Il richiedente può produrre perizia giurata che verrà valutata dalla Riserva.
3. La Riserva effettua la perizia dei danni denunciati impiegando un tecnico abilitato allo scopo, a seguito di preavviso anche telefonico, entro 7 giorni dalla data di richiesta danni. Qualora il danno sia stato prodotto in fasi molto antecedenti la data del raccolto e si possa verosimile prevedere il succedersi di ulteriori danni, la Riserva può provvedere alla perizia anche in date prossime al raccolto. Qualora il danno sia stato prodotto o rilevato nell'imminenza della data del raccolto, il richiedente deve comunque attendere almeno 3 giorni lavorativi dal momento della presentazione della richiesta, termine entro cui la Riserva provvede alla perizia, prima di effettuare il raccolto. Il mancato rispetto di tali termini temporali determina l'impossibilità di periziare il danno e quindi la perdita del diritto di beneficiare al risarcimento.
4. Qualora la Riserva non provvedesse ad eseguire la perizia danni secondo le modalità previste al precedente comma, riconosce un risarcimento pari al valore delle produzioni medie delle colture danneggiate conteggiate sulla superficie dell'intero fondo, detratte del costo di raccolto.
5. Il tecnico addetto provvede a periziare il danno denunciato, secondo le modalità tecniche in uso, compilando apposito modulo prodotto dalla Riserva, i cui dati devono essere riportati nell'apposito GIS di gestione del Cinghiale. Entro la fine di ogni trimestre le perizie vengono valutate da una apposita Commissione danni che stabilisce l'entità del risarcimento da corrispondere sulla base dei valori di mercato del prodotto danneggiato alla data della perizia. Entro 30 giorni successivi alla redazione dell'atto di liquidazione determinato dalla commissione danni e previa comunicazione dell'importo riconosciuto al richiedente, la Riserva provvede al risarcimento.
6. Qualora il danneggiato contesti l'entità dell'importo riconosciuto per il risarcimento danni, la Riserva sospende la pratica di liquidazione sin alla risoluzione del contenzioso.
7. La Commissione danni è costituita dal Dirigente della Riserva o suo delegato, con funzioni di presidenza, dal perito designato dalla Riserva, da un rappresentante nominato dagli agricoltori proprietari o conduttori di fondi che insistono nella Riserva, da un rappresentante designato dalle Associazioni Agricole riconosciute e maggiormente rappresentative a livello provinciale. La commissione si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 membri. Al perito e al rappresentante locale degli agricoltori è riconosciuto un gettone di € 50,00 netti a titolo di rimborso spese per ogni presenza alle sedute della Commissione.
8. Nei casi in cui la perizia evidenzia che il raccolto è stato danneggiato in modo da rendere meno del 50% della produzione stimata, la Riserva può concertare con il richiedente che la coltura sia destinata a perdere per il foraggiamento artificiale, pattuendo sulla base delle rendite di mercato il corrispettivo dell'acquisto della coltura in campo.

TITOLO IV – MODALITA' DI GESTIONE DEL CINGHIALE**Art. 7 – Il Piano di Gestione**

1. La Riserva elabora un Piano di gestione del Cinghiale quinquennale (in seguito denominato Piano) che prevede l'attuazione attraverso un Piano esecutivo annuale. Il Piano viene approvato dalla Provincia a seguito di parere dell'ISPRA.
2. Il Piano deve mirare al mantenimento della popolazione del Cinghiale nel territorio della Riserva in equilibrio con le componenti ecologiche e al fine che i danni che la specie può arrecare siano sostenibili sotto il profilo economico e rispetto ai conflitti sociali.
3. La popolazione di Cinghiale deve essere gestita con realizzazione di interventi preventivi per la riduzione o il contenimento degli impatti prodotti dalla specie o attraverso il contenimento numerico diretto.
4. Il Piano deve stabilire delle densità massime obiettivo di Cinghiale ed i relativi interventi gestionali per il perseguimento e il mantenimento dell'obiettivo.
5. Il Piano deve contemplare:
 - le metodologie di censimento che devono essere adottate per stimare la popolazione di Cinghiale;
 - le azioni di prevenzione che devono essere adottate per la riduzione degli impatti che il Cinghiale può produrre;
 - le modalità di controllo numerico della popolazione di Cinghiale, quando necessarie;
 - le modalità atte a verificare i risultati ottenuti;
 - il personale coinvolto nelle operazioni gestionali;
 - le modalità di archiviazione dati.
6. Il Piano annuale, che deve essere approvato entro il 31 marzo, deve determinare, sulla base delle informazioni raccolte, gli interventi esecutivi e le strategie contingenti da adottare.
7. La Riserva, al fine di ottimizzare la gestione del Cinghiale, si impegna a definire strategie di intervento con i soggetti gestori dei territori limitrofi a quelli di competenza della Riserva stessa.
8. Tutti i dati riferiti alla gestione del Cinghiale devono essere raccolti puntualmente ed archiviati in una banca dati a costituire un Sistema Informativo Territoriale, quale strumento conoscitivo per definire scelte gestionali e valutare i risultati conseguiti.

Art. 8 – Modalità di controllo numerico della popolazione di Cinghiale

1. Il controllo numerico della popolazione di Cinghiale avviene al fine di perseguire il mantenimento della densità obiettivo, prevista al precedente art. 7, durante l'intero anno. Il controllo numerico viene altresì realizzato nei casi in cui il Cinghiale determini impatti non sostenibili anche a livello locale.
2. Il controllo numerico può essere effettuato attraverso cattura e abbattimento diretto con sparo.
3. Per le catture possono essere impiegate apposite gabbie o recinti al cui acquisto e predisposizione provvede la Riserva con la collaborazione degli Operatori abilitati dalla Riserva.

4. La gestione e l'impiego dei mezzi di cattura può essere affidata prioritariamente ai proprietari o conduttori di fondi agricoli che insistono nel territorio della Riserva e quindi ai volontari che comunque devono essere tutti di in possesso dell'abilitazione di Operatore di gestione del Cinghiale riconosciuto dalla Riserva.
5. L'impiego dei mezzi di cattura deve essere disciplinato da apposito protocollo operativo,
6. Il controllo tramite abbattimento diretto avviene da postazione fissa, appositamente individuata e segnalata anche attraverso l'installazione di altana, con l'uso di carabina a caricamento singolo manuale munita di ottica di precisione. Le munizioni impiegate devono essere in leghe atossiche.
7. Possono partecipare alle azioni di controllo tramite abbattimento diretto, oltre al personale della Riserva, coloro che sono espressamente autorizzati dalla Riserva in possesso dell'abilitazione al titolo di Operatore di gestione del Cinghiale rilasciato dalla Riserva stessa e che possano dimostrare la capacità di utilizzo della carabina secondo le modalità stabilite da disciplinare attuativo del presente regolamento.
8. Le modalità delle azioni di controllo e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione degli abbattimenti sono definite in apposito disciplinare attuativo che deve comunque tenere in considerazione nell'individuare le priorità l'impegno profuso dagli Operatori volontari e il loro corretto comportamento.
9. Gli abbattimenti sono realizzati sulla base dell'apposito Piano annuale che deve essere realizzato per mantenere in equilibrio la struttura di popolazione di Cinghiale ed intervenire prioritariamente sulle classi degli individui giovani.
10. I cinghiali catturati ed abbattuti sono di proprietà della Riserva. La Riserva può disporre che gli animali abbattuti, dopo le necessarie ispezioni sanitarie, vengano destinate:
 - a. alla vendita;
 - b. agli Operatori volontari, in porzioni o nella totalità dei capi, quale riconoscimento del rimborso spese;
 - c. ad enti benefici.

Art. 9 – Personale addetto alla gestione

1. Il personale addetto alla gestione del Cinghiale nella Riserva, oltre a quello dipendente dell'Ente, è individuato:
 - a. nel tecnico faunistico, funzionale per redigere i piani e coordinare le attività tecniche di gestione faunistica, avente i seguenti requisiti:
 - possesso di laurea in una delle seguenti discipline: Scienze Biologiche, Scienze Naturali, Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali, Scienze Agrarie e Forestali, Scienze e Tecnologie Ambientali ovvero equipollenti alle lauree qui elencate;
 - iscrizione da almeno un anno ad albo professionale, ovvero per le lauree per le quali non è prevista l'iscrizione all'albo, almeno 2 anni di esperienza professionale dimostrata attraverso curriculum;
 - b. nel perito dei danni prodotti al patrimonio agro-forestale, funzionale per effettuare valutazioni dei danni prodotti alle produzioni agricole e forestali, avente i seguenti requisiti:

- iscrizione all'albo dei Periti Agrari o dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali da almeno un anno;
 - esperienza professionale, almeno biennale, riferita all'esecuzione di perizie danni prodotti alle produzioni agricole o forestali dalla fauna, dimostrata attraverso curriculum;
- c. Operatore di gestione del Cinghiale, funzionale per collaborare alle operazioni di gestione del Cinghiale, che ha conseguito specifica abilitazione alla scopo dalla Riserva ovvero riconosciuto dalla stessa,
2. Possono essere ammessi a partecipare ai corsi di abilitazione al titolo di Operatore di gestione del Cinghiale coloro che risiedono nei Comuni interessati territorialmente dalla presenza della Riserva.
 3. Gli operatori di gestione del Cinghiale sono abilitati a seguito della partecipazioni a corsi, curati dalla Riserva, della durata di almeno 18 ore ulteriori alla prova di esame di abilitazione, in cui vengono trattati i seguenti argomenti: caratteristiche della Riserva, il quadro normativo di riferimento; principi di ecologi; biologia – ecologia – gestione del Cinghiale; tecniche di prevenzione dei danni e di controllo numerico della popolazione di Cinghiale attraverso cattura e abbattimento selettivo. La prova di esame di abilitazione avviene attraverso: una serie di quiz a risposta multipla ed una prova di riconoscimento delle specie tratta durante il corso.
 4. L'attività di collaborazione degli Operatori viene regolamentata da apposito Disciplinare attuativo.
 5. Gli Operatori di Gestione del Cinghiale vengono chiamati a collaborare dalla Riserva se garantiscono una disponibilità minima di 6 giornate di attività di volontariato all'anno. Nel caso in cui l'Operatore non si renda disponibile o non presti la collaborazione per le giornate minime previste la Riserva può escludere il suo impiego per 1 anno. Ogni anno gli Operatori devono partecipare ad un seminario formativo di aggiornamento.

TITOLO V – NORME DI COMPLETAMENTO

Art. 10 – Deroghe

1. In deroga al termine previsto all'art. 5 comma 3 nel primo anno di applicazione del presente regolamento, i PoCA presentano dichiarazione entro 40 giorni dalla data di vigenza del presente regolamento.
2. In deroga a quanto previsto all'art. 7 comma 6, nel primo anno di applicazione del presente regolamento, il Piano annuale deve essere approvato entro 30 giorni successivi all'approvazione del Piano quinquennale.
3. In deroga a quanto previsto all'art. 9 comma 3, coloro che hanno partecipato con esito positivo ai corsi di abilitazione per Operatori di Gestione del Cinghiale organizzati dalla Riserva durante l'anno 2011 conseguono l'abilitazione ai sensi del precedente comma 2 lett. c), fatto salvo che coloro che intendo collaborare all'attività di controllo del Cinghiale attraverso catture o abbattimento diretto devono rispettivamente frequentare un seminario di aggiornamento di 2 e 4 ore.

Art. 11 – Norme transitorie

Eventuali prelievi faunistici di Cinghiali, nelle more del presente regolamento, verranno attivati solo nel caso in cui il Piano della Riserva e il relativo Regolamento, ai sensi degli artt. 11 e 12 della L. 394/91, siano stati precedentemente approvati o a seguito di apposita deroga in base all'acquisizione del parere del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.